

Approvato con Deliberazione C.C. n. 12  
in data 26.1.1979

Modifica art. 8 - Deliberazione C.C. n. 131  
in data 25.5.1979

Regione Liguria

Commissione Tecnica operativa per i problemi  
di attuazione della legge 10-5-1976 n. 319 e  
successive modificazioni.

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO  
DI FOGNATURA COMUNALE.

Marzo 1978

LA PAGINA 2 È BIANCA

Il documento è stato stampato su carta bianca e non contiene alcun testo o immagine visibile.

Il documento è stato stampato su carta bianca e non contiene alcun testo o immagine visibile.

Il documento è stato stampato su carta bianca e non contiene alcun testo o immagine visibile.

Nel rispetto della forma e dello spirito della Legge 319/76 e delle altre norme sanitarie vigenti, la Commissione Tecnica operativa costituita presso l'Assessorato Regionale LL.PP. e Trasporti, ha predisposto uno schema di regolamento tipo, atto a rendere il più possibile spedite le procedure tecniche e amministrative per l'attuazione del servizio di fognatura.

Tale schema viene proposto come orientamento per la predisposizione di una normativa che — anche dal lato legale — assicuri un corretto adempimento delle pratiche operative da parte delle pubbliche amministrazioni; ovviamente queste ultime potranno apportare ad esso le modifiche e le integrazioni che riterranno opportune per renderlo più aderente alle specifiche situazioni ambientali, purché non contrastanti con le normative vigenti.

Hanno collaborato alla predisposizione del testo, la cui stesura definitiva è stata realizzata dal Prof. Avv. Pier Andrea Mazzoni, i seguenti componenti la Commissione:

**A) Componenti esterni**

**1) Direttori del Reparto Chimico dei Laboratori di Igiene e Profilassi:**

dr. Walter Baston - La Spezia

dr. Franca Ferri - Imperia

dr. Francesco Librici - Savona

dr. Mario Giudice - Genova

**2) Rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali:**

sig. Alessandro Cortellini - Genova

dr. ing. Enzo Viani - Imperia

**3) Rappresentanti dei Comuni significativi della Regione:**

ing. Luciano Genta - Comune di Genova  
dr. Mario Costadura - Comune di Genova  
geom. Alberto Guidi - Comune di La Spezia  
geom. Giandomenico Puppo - Comune di Sanremo

**B) Componenti interni. Funzionari Regionali:**

prof. ing. Samuele Cavazza - Coordinatore responsabile,  
successivamente sostituito dal  
dr. ing. Luigi Cervetto  
geom. Luigi Rogantin - responsabile della segreteria.

dr. ing. Luigi Cervetto  
Il Coordinatore

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI .....

COMUNE DI .....

REGOLAMENTO  
PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA  
COMUNALE

AUTORE: ...

LA PAGINA È BIANCA.

... ..

... ..

**TITOLO 1°**

**PRINZIPI GENERALI**

LA PAGINA B È BIANCA

LA PAGINA B È BIANCA

ART. 1

**Ambito di applicazione del regolamento**

Tutte le immissioni in pubbliche fognature comunque provenienti da insediamenti civili e produttivi sono soggette ad autorizzazione comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma, 6, terzo comma, e 14, primo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Sono salve le disposizioni attinenti agli eventuali e diversi provvedimenti di occupazione di suolo pubblico.

**ART. 2**

**Definizione di fognatura**

Ai fini del presente regolamento per fognatura si intende il complesso di canalizzazioni, superficiali o sotterranee, idonee a raccogliere e ad allontanare le immissioni liquide provenienti da insediamenti civili o produttivi o da spazi pubblici o privati provocandone il successivo scarico in idoneo corpo ricettore, previa eventuale depurazione.

ART. 3

**Immissione in pubbliche fognature**

Nelle pubbliche fognature sono consentite immissioni di acque di scarico provenienti da insediamenti produttivi o civili con le prescrizioni e le limitazioni di cui ai seguenti articoli del presente regolamento.

Dette immissioni si distinguono in acque bianche e nere.

ART. 4

**Acque bianche.**

Ai fini del presente regolamento si definiscono acque bianche:

- a) le acque di dilavamento meteorico, qualunque ne sia la provenienza;
- b) le acque di annaffiamento provenienti da cortili, giardini, orti, parchi, siano essi pubblici o privati;
- c) le acque sorgive o di infiltrazione;
- d) le acque comunque rispondenti ai requisiti di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

*Quando si  
sporca l'acqua  
alla spiaggia  
provocando un  
m. aut. -*

Il Sindaco, con provvedimento motivato, può escludere dalle acque bianche quelle immissioni che, pur rientrando nelle categorie sopracitate, presentino aspetti particolari di nocività ovvero abbiano sostanze grasse e/o oleose in sospensione ovvero non siano esenti da commistione con materiali grossolani o con altre materie che ne alterino la composizione rispetto alle comuni acque meteoriche di dilavamento urbano.

interventi restrittivi

ART. 5

**Acque nere**

Ai fini del presente regolamento si definiscono acque nere quelle immissioni che non rientrano nella categoria di cui all'articolo precedente o che ne siano state specificatamente escluse con provvedimento motivato dal Sindaco.

Nell'ambito della categoria delle acque nere, si definiscono « acque di rifiuto di tipo abitativo » quegli scarichi provenienti da latrine, orinatoi, vasche da bagno, docce, acquai, lavatoi, cucine, mense, elettrodomestici e, comunque, quelle di evacuazione degli ordinari impianti necessari alla vita domestica anche se installati in complessi alberghieri o di comunità.

quando sono  
nelle acque  
e spazzia  
esistono usi usi  
e altri -

ART. 6

**Classificazione delle fognature**

Le fognature si distinguono in:

- a) **unitarie** (o miste) se destinate a raccogliere e smaltire nelle stesse canalizzazioni le acque bianche e nere;
- b) **separate** se destinate a raccogliere e smaltire le acque bianche e nere in distinte canalizzazioni che rispettivamente costituiranno la rete bianca e la rete nera dell'apparato fognario.

*Le acque meteoriche vengono raccolte e smaltite nelle canalizzazioni destinate alle acque nere.*

ART. 7

**Sanzioni**

Salvo le diverse sanzioni penali stabilite dalla legge, le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite a norma della vigente Legge Comunale e Provinciale.

**Nota:** Attualmente si applica l'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, e successive modifiche, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

LA PAGINA 16 È BIANCA

**TITOLO II**

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI CIVILI**

LA PAGINA 18 È BIANCA.

ART. 8

**Autorizzazione allo scarico di immissioni provenienti da insediamenti civili**

Per le immissioni provenienti da insediamenti civili l'autorizzazione allo scarico in pubbliche fognature è rilasciata dal Sindaco, con l'osservanza delle modalità, delle prescrizioni e dei termini di cui ai successivi articoli del presente titolo. \* *mondo delle normative regolamentari vigenti nell'ambito di ciascun Comune.*  
L'autorizzazione è preventiva o successiva.

**È preventiva l'autorizzazione che deve essere richiesta prima dell'attivazione dello scarico.** Sulla relativa domanda il Sindaco deve provvedere **entro il novantesimo giorno successivo all'attivazione dello scarico**, salvo proroghe con provvedimento motivato del Sindaco stesso.

**È successiva l'autorizzazione che deve essere richiesta dopo la attivazione dello scarico.** Sulla relativa domanda il Sindaco provvede entro il termine massimo **di un anno dalla data di presentazione della stessa.**

## **ART. 9**

### **Scarichi di insediamenti civili soggetti ad autorizzazione preventiva**

Sono soggette ad autorizzazione preventiva le immissioni in pubblica fognatura da insediamenti civili attivati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento.

A tali immissioni sono equiparate quelle provenienti da insediamenti civili esistenti che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, siano stati oggetto di ampliamenti, ristrutturazioni, trasferimenti, mutamenti di destinazione.

L'autorità comunale accerta le caratteristiche degli insediamenti civili di cui ai precedenti commi sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile.

La domanda di autorizzazione preventiva, da presentarsi a cura del titolare dello scarico per gli insediamenti non abitativi e dal proprietario dell'immobile per gli insediamenti destinati a domicilio o abitazione, deve contenere la esatta indicazione del giorno di attivazione dello scarico, della relativa ubicazione e delle caratteristiche dell'insediamento dal quale proviene.

ART. 10

**Scarichi di insediamenti civili soggetti ad autorizzazione successiva**

Le immissioni in pubbliche fognature provenienti da **insediamenti civili già attivati alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere regolarizzate con le disposizioni del presente regolamento entro tre anni dalla predetta data.**

Il relativo obbligo incombe ai **proprietari degli immobili per gli insediamenti destinati a domicilio o abitazione ed ai titolari degli scarichi per gli insediamenti destinati ad uso diverso.**

La domanda di autorizzazione successiva deve contenere la **puntuale indicazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, della relativa ubicazione e delle caratteristiche dell'insediamento dal quale proviene e deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento regionale, che stabilisce i modi ed i termini per la presentazione della denuncia, (di cui al 3° comma art. 17).**

Tale denuncia viene considerata come domanda di autorizzazione (di cui sopra) fermo restando le scadenze previste, e comunque deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'approvazione dello stesso sia successiva al provvedimento Regionale.

ART. 11

**Immissione nelle pubbliche fognature delle « acque nere di rifiuto *da insediamenti civili* di tipo abitato ».** Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di cui al II comma dell'articolo 5 è subordinato all'osservanza dei seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:

- a) avvenuta **separazione di tale tipo di scarico da altri eventuali scarichi di acque bianche, con distinta canalizzazione** all'interno dell'insediamento di provenienza, salvo espressa deroga per scarichi già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento;
- b) raccolta dello scarico in distinto fognolo munito di separato pozzetto per il prelievo e il controllo, salvo espressa deroga;
- c) accertamento della natura e provenienza dello scarico e verifica della compatibilità dello stesso con le capacità e con il regolare funzionamento della fognatura e dell'eventuale impianto di depurazione;
- d) adeguamento alle prescrizioni dell'autorità che gestisce l'eventuale impianto di depurazione cui sia collegata la pubblica fognatura;
- e) osservanza dei provvedimenti dell'autorità sanitaria per la tutela dell'igiene e della salute o dell'incolumità pubblica.

Sostituire nel titolo 1.

ART. 12

**Immissione nelle pubbliche fognature delle acque nere di scarico di tipo non abitativo. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque nere diverse da quelle di cui all'art. precedente, è subordinato alla osservanza delle stesse condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente articolo e, inoltre, all'accertamento del rispetto dei limiti contenuti nella tabella C della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni, fino alla data di attivazione dell'impianto di depurazione e da tale data ai limiti imposti dall'autorità che gestisce l'impianto di depurazione.

Le immissioni di cui al precedente comma debbono essere dotate di autonomi pozzetti per il prelievo e il controllo a monte della immissione diretta o indiretta nella pubblica fognatura.

Comunque l'adeguamento alla tabella « C » di cui sopra, è applicabile a tutti gli insediamenti del tipo non abitativo, salvo condizioni particolari di impossibilità tecnica realizzativa, per cui l'Ente gestore della fognatura imporrà particolari condizioni di trattamento dello scarico.

ART. 13

**Immissione nelle pubbliche fognature di acque bianche. Condizioni per il rilascio della autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque bianche provenienti da insediamenti civili è subordinato ai seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:

- a) avvenuta separazione di tale tipo di scarico da altri eventuali scarichi in acque nere, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza, salvo espressa deroga;
- b) raccolta dello scarico in distinto fognolo e separato pozzetto per il prelievo ed il controllo nel caso di immissione nella rete bianca dell'apparato fognario, salvo espressa deroga;
- c) accertamento della natura e della provenienza dello scarico e verifica della compatibilità dello stesso con la capacità e con il regolare funzionamento della fognatura e dell'eventuale impianto di depurazione;
- d) accertamento dell'inesistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente regolamento.

**L'autorizzazione potrà contenere la prescrizione di idonei apparati di trattamento delle acque diretti a garantire la stabilità delle condizioni di cui alla lettere c) e d) del presente articolo e di opportune sistemazioni delle aree scolanti.**

**TITOLO III**

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCÁRICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

di pag. 19 inserire dopo

18/11/1981

LA PAG. 26 È BIANCA

LA PAG. 26 È BIANCA

ART. 14

**Prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione**

Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, l'autorizzazione all'immissione nelle pubbliche fognature è subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

L'autorizzazione è inoltre, subordinata ai seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:

- a) accertamento della compatibilità delle immissioni con la capacità ed il regolare funzionamento della fognatura e dell'eventuale impianto di depurazione;
- b) **avvenuta separazione delle acque bianche dalle acque nere, salvo espressa deroga, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza;**
- c) **raccolta dello scarico in distinto fognolo e separato pozzetto per il prelievo e il controllo delle acque bianche e delle acque nere, salvo espressa deroga;**
- d) adeguamento alle prescrizioni e ai limiti di accettabilità degli scarichi prescritti dall'autorità che gestisce l'eventuale impianto di depurazione cui è collegata la pubblica fognatura;
- e) osservanza dei provvedimenti dell'autorità sanitaria per la tutela della salute, dell'igiene e dell'incolumità pubblica.

l'art. 15 viene cancellato.

ART. 15

**Disciplina particolare di singole autorizzazioni allo scarico**

Qualora con distinte canalizzazioni e separati fognoli la singola immissione proveniente dall'insediamento produttivo sia costituita esclusivamente da acque bianche ovvero da acque nere di rifiuto di tipo abitativo, l'autorizzazione per tale separato scarico è soggetta all'apposita disciplina prevista nel titolo II del presente regolamento per gli analoghi scarichi provenienti da insediamenti civili.

---

**TITOLO IV**

**NORME COMUNI AGLI SCARICHI PROVENIENTI DA  
INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI**

AL DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO  
MINISTERO DELL'INTERNO

LA PAG. 30 È BIANCA

ART. 16

**Misurazione e controllo degli scarichi in pubbliche fognature**

La misurazione e il controllo degli scarichi in pubbliche fognature si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria. Il controllo sarà effettuato secondo le modalità stabilite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità comunale nel punto assunto per la misurazione.

I pozzetti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni dell'autorità comunale ed in ogni caso costruiti in modo da consentire la formazione di campioni rigorosamente omogenei.

I proprietari e, comunque, chiunque abbia la effettiva disponibilità degli immobili e degli spazi dai quali provengono immissioni in pubbliche fognature, nel suolo o nel sottosuolo, sono tenuti, altresì, a consentire alla autorità comunale l'ispezione in ogni tempo delle condutture fognarie a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura, fornendo ogni notizia utile al buon esito dell'incombente.

**Le prescrizioni attinenti i limiti di accettabilità dei singoli scarichi non possono essere osservate mediante diluizione dei liquami con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.**

ART. 17

**Obbligo di immissione in pubblica fognatura**

Gli strumenti urbanistici e la concessione edilizia definiscono, anche in base ai programmi della rete fognaria predisposti ai sensi dell'art. 14 della legge 319/76, la eventuale obbligatorietà delle immissioni degli scarichi nelle pubbliche fognature per i nuovi insediamenti, produttivi o civili, in essi ricompresi gli spazi e le strade private.

Per gli insediamenti esistenti analogo obbligo incombe ai titolari degli scarichi nel suolo, nel sottosuolo, in acque superficiali o in mare, ove la prosecuzione delle immissioni in atto divenga incompatibile con le disposizioni del piano regionale di risanamento ovvero sia ritenuto, con provvedimento motivato dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, pregiudizievole alla tutela della salute, dell'igiene o dell'incolumità pubblica.

Art. 17 della legge 319/76 dell'

ART. 18

**Obbligo di costruzione di nuovi allacci e fognature private**

I proprietari di insediamenti destinati a domicilio o abitazione ovvero i titolari degli scarichi negli altri casi, con provvedimento motivato dal Sindaco possono essere obbligati, prima del rilascio dell'autorizzazione preventiva o successiva, alla costruzione di nuovi tratti di fognatura o nuovi allacci alla pubblica fognatura ove l'allaccio o la fognatura privata esistente, per la relativa ubicazione e le modalità di costruzione siano incompatibili con le capacità e il regolare funzionamento della rete fognaria pubblica o del singolo tratto della stessa interessato dal precedente allacciamento. Detto provvedimento stabilisce, altresì, i tempi e le modalità dell'esecuzione delle opere.

Analogo obbligo può essere stabilito nel caso di costruzione di nuove fognature pubbliche nei confronti dell'utenza delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente comma.

Gli allacci e le fognature dovranno, in ogni caso, essere costruite secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I provvedimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo possono essere altresì adottati per la tutela della salute, dell'igiene o dell'incolumità pubblica, sentito l'Ufficiale Sanitario.

ART. 19

**Obbligo di canalizzazione interna degli scarichi**

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o civili — in essi compresi gli spazi e le strade private — che risultino privi di idonee canalizzazioni per il convogliamento delle acque bianche o nere ad un corpo ricettore, non possono ottenere l'autorizzazione allo scarico in pubbliche fognature o, nei diversi casi consentiti dalla legge, nel suolo o sottosuolo. **Prima del rilascio dell'autorizzazione il Sindaco provvede, con ordinanza motivata, a prescrivere le opere opportune al proprietario dell'insediamento, se trattasi di immobile ad uso abitazione, o domicilio, e al titolare dello scarico, se trattasi di immobile destinato ad uso diverso.**

ART. 20

**Impianti di sollevamento privati**

Gli scarichi che non possono e non debbano, per comprovati motivi tecnici, confluire nella fogna pubblica per gravità devono essere dotati di idoneo impianto di sollevamento che trasferisca i liquami ad un pozzetto non in pressione collegato a gravità al collettore pubblico ed a quota superiore al livello di rigurgito del collettore stesso. Detti impianti di sollevamento devono essere separatamente autorizzati e costruiti a spese e cura del richiedente l'allaccio.

Il Sindaco può in ogni tempo prescrivere con ordinanza motivata eventuali modifiche agli impianti autorizzati nel caso emergano disfunzioni del pubblico servizio.

In ogni caso il Comune è manlevato da ogni responsabilità circa eventuali danni a cose o persone derivanti dall'impianto privato di sollevamento.

## ART. 21

### **Autorizzazione ad opere di allacciamento, di manutenzione straordinaria, sostituzione e modificazione di fognature private, allacciamenti, canalizzazioni fognarie interne, impianti di sollevamento. Visita di collaudo**

Entro i termini fissati dalle ordinanze di cui agli artt. 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 34 del presente Regolamento i soggetti che siano tenuti per ordine dell'Autorità alla costruzione di nuovi allacci alla pubblica fognatura, alla manutenzione straordinaria, sostituzione e modificazione di fognature private, di allacciamenti esistenti o, comunque, di canalizzazioni fognarie interne ovvero alla costruzione, modificazione o manutenzione straordinaria di impianti di sollevamento privati, dovranno presentare al Sindaco domanda intesa ad ottenere apposita autorizzazione.

Analoga domanda deve essere inoltrata da chiunque intenda eseguire di propria iniziativa gli interventi di cui al precedente comma.

Le domande redatte in carta legale, dovranno essere corredate dei sottosegnati documenti ed indicazioni.

#### A) Elementi delle domande.

- 1) esatta generalità ed indirizzo del titolare dell'allaccio;
- 2) eventuali documenti comprovanti la proprietà dell'immobile o la titolarità dello scarico;
- 3) progetto relativo all'intervento richiesto;
- 4) ricevuta comprovante il versamento degli oneri amministrativi richiesti per legge o per regolamento.

#### B) Compilazione del progetto.

Tutti i progetti debbono essere firmati dal proprietario dell'immobile o dal titolare dello scarico o loro rappresentante autorizzato, nonché dal progettista.

Nel progetto dovranno essere indicati la esatta ubicazione dell'insediamento cui si riferisce l'intervento e del relativo condotto della pubblica fognatura.

I disegni, in triplice copia, saranno i seguenti:

- 1) planimetria catastale nella quale sia ben individuabile la proprietà, nella scala del catasto e con indicato il tracciato del collettore di allacciamento;
- 2) pianta dell'edificio o dell'insediamento con la rete di distribuzione sotterranea, le reti fognarie bianche e nere e i condotti di allacciamento alla fognatura comunale in scala 1:100 o 1:50;
- 3) sezioni longitudinali del condotto di allacciamento con la canalizzazione pubblica, con tutti i particolari di collegamento nelle scale 1:100 o 1:50 e con indicato il diametro delle tubazioni;
- 4) disegno di eventuali impianti interni di trattamento in scala non inferiore a 1:50;
- 5) tutte le opere esistenti o in progetto, quali impianti di sollevamento, pozzetti di ispezione, sifoni, pozzi di emungimento, ecc.

Il Sindaco può richiedere ulteriori disegni ed elementi tecnici ritenuti necessari.

**L'esecuzione dei lavori è soggetta a concessione edilizia nei casi previsti dalla legge.**

Ove il Sindaco autorizzi i lavori progettati, i destinatari del provvedimento, prima di eseguire i lavori, debbono ritirare presso lo

Ufficio Tecnico comunale il permesso di rottura del suolo pubblico e concordare la data di inizio dei lavori per permettere all'Ufficio la sorveglianza ed i controlli necessari.

Tutte le opere di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere ultimate e riconosciute rispondenti alle norme del presente Regolamento, prima della loro attivazione.

Tale rispondenza verrà accertata con visita sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla quale potrà presenziare l'interessato, o un suo tecnico di fiducia, con il personale necessario, i quali dovranno prestarsi per tutto quanto occorra per la verifica del funzionario municipale incaricato.

La visita consiste nella constatazione della regolare esecuzione dei lavori in relazione al presente regolamento, nonché alla presunzione di buon funzionamento, senza alcuna responsabilità per il Comune.

Al relativo esito positivo è subordinato il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e, comunque, la possibilità di esercizio delle opere e degli impianti.

ART. 22

**Manutenzione delle condotte di allacciamento delle fognature private e degli impianti di sollevamento**

I proprietari degli immobili adibiti ad uso abitazione o domicilio ed i titolari degli scarichi per gli altri insediamenti sono tenuti a propria cura e spese, previo permesso di rottura del suolo pubblico, alla riparazione, disintasamento e sostituzione dei manufatti deteriorati di pertinenza, qualunque ne sia la causa. Nell'ipotesi di inerzia o ritardo, il Sindaco provvede ad emettere apposita ordinanza motivata, sentito l'Ufficio Tecnico.

In ogni caso il Comune è manlevato da ogni responsabilità per danni a persone o cose.

ART. 23

### **Ripristino del suolo pubblico**

La carreggiata stradale, le superfici dei marciapiedi, i manufatti comunali in genere manomessi per la costruzione dei fognoli di allacciamento e delle fognature di privati in genere dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte secondo le caratteristiche preesistenti e le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In particolare i riempimenti degli scavi, al di sopra dell'estradosso delle opere eseguite, dovranno essere costituiti di materiale arido ben granulato e costipato a strati.

Il manto superficiale da ripristinare, a seconda del tipo di strada manomessa ed a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà essere esteso quanto necessario per ottenere il perfetto raccordo della superficie manomessa con quella esistente.

La manomissione del suolo stradale avverrà comunque, nel rispetto delle norme in vigore.

In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco provvede ad ingiungere, con propria ordinanza, l'esecuzione dei lavori al soggetto inadempiente.

## **ART. 24**

### **Esecuzione d'ufficio**

Alla mancata esecuzione dei lavori, entro i termini stabiliti dalla Autorità, nei vari provvedimenti contemplati nel presente regolamento, potrà seguire l'esecuzione d'ufficio a cura del Comune e a spese dell'inadempiente secondo la procedura di cui alla vigente legge Comunale e Provinciale.

Nota: Attualmente si applica il 2° comma dell'art. 153 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, e successive modifiche, approvato con R.D. 4-2-1915, n. 148.

ART. 25

**Servitù**

Il procedimento per la costruzione delle servitù di passaggio delle condutture fognarie private è regolato dalla legge.

ART. 26

**Canone utenza**

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto, ciascun titolare di scarico debitamente autorizzato dovrà pagare al Comune un canone annuo determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, dai decreti di attuazione e dalle norme regionali.

ART. 27

**Revoca dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura**

L'autorizzazione allo scarico nelle pubbliche fognature potrà essere revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora non siano osservate o, comunque, vengano meno le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel presente regolamento o nella normativa esplicitamente o implicitamente richiamata.

ART. 28

**Autorizzazione per il trasporto e l'asportazione di liquami e fanghi di impianti privati**

Chiunque esegua asportazioni, trasporto, evacuazione di fanghi e/o liquami provenienti da impianti di fognatura, smaltimento o depurazione privati deve richiedere apposita autorizzazione al Sindaco, con domanda nella quale sia indicato l'esatto recapito finale dei fanghi e/o liquami evacuati.

Sulla domanda di autorizzazione il Sindaco provvede, sentito la autorità sanitaria competente e previo accertamento dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione specifica allo scarico finale.

Sono pertanto fatte salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni.

ART. 29

**Autorizzazione allo scarico in recapiti diversi dalla fognatura**

L'autorizzazione allo scarico in recapito diverso dalla fognatura è regolata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

Le eventuali opere occorrenti per l'esecuzione di canalizzazione o altri manufatti sono soggette a concessione edilizia nei casi previsti dalla legge.

All'approvazione e all'esecuzione delle opere o dei manufatti si applicano le disposizioni previste nel Titolo V del presente Regolamento, in quanto applicabili.

---

**TITOLO V**

**NORMATIVA TECNICA**

LA PAG 48 È ~~BIANCA~~ BIANCA

## ART. 30

### **Prescrizioni generali**

Le opere occorrenti all'allacciamento, sia in suolo privato che su suolo comunale, debbono avere particolari requisiti atti a garantire un perfetto smaltimento dei liquami senza creare inconvenienti igienici di alcun genere e, quindi, avere una perfetta tenuta stagna. Per ogni edificio, salvo eccezionali casi di impossibilità tecnica — da autorizzare caso per caso —, è consentita una unica immissione in pubblica fognatura o in analoghe fognature su strade private, separatamente per le acque nere e le acque bianche definite dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

Pertanto, in caso di pluralità di colonne o fognoli interni di scarico, essi prima dell'immissione in pubblica fognatura dovranno essere raccolti mediante tubazioni fino all'unico fognolo costituente la immissione.

È ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in un unico punto della rete fognaria pubblica, sempreché la realizzazione della rete interna risalga alla costruzione dell'intero blocco edilizio e che le singole ramificazioni si uniformino, per regolarità ed efficienza tecnica e igienica, al presente Regolamento.

I fognoli di congiunzione con la fognatura pubblica saranno collocati su aree fabbricate e stradali secondo il tracciato più breve ed opportuno.

Nella loro realizzazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la stabilità, in rapporto alla portata del terreno ed ai carichi da sopportare.

## ART. 31

### **Allacciamenti alla fognatura nera**

Per i Comuni già dotati di impianti di depurazione con trattamento biologico-ossidativo le acque reflue devono essere immesse in fognatura in stato di massima freschezza.

I pozzetti di raccolta e di raccordo fra le tubazioni dovranno escludere qualsiasi decantazione: a tal fine il fondo dei pozzetti avrà lo stesso profilo circolare delle tubazioni raccordate.

Il fognolo di immissione e di allacciamento dovrà avere diametro interno non inferiore a cm. 20 e dovrà essere realizzato in materiale conforme alle norme tecniche di cui alla legge n. 319 del 1976.

Le condotte di allacciamento orizzontale dovranno avere normalmente una pendenza non inferiore in qualsiasi punto al 2%, cambiamenti di direzione curvilinei, innesti tra loro e con la fognatura pubblica nel senso della massima pendenza e nella parte superiore del collettore pubblico.

A monte dell'allacciamento alla fognatura pubblica si dovrà costruire un pozzetto per prelievi e ispezione, da eseguire secondo le prescrizioni dettate, caso per caso, dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'immissione nella fognatura pubblica di allacciamenti singoli avverrà nei punti di allaccio previsti lungo la rete e nei pozzi di ispezione; qualora per ragione di ubicazione ciò non risultasse possibile, l'immissione dovrà avvenire secondo le prescrizioni e sotto il diretto controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale, eventualmente con la costruzione di un nuovo pozzetto.

Le fognature private dovranno essere sempre raccordate alla fo-

gnatura pubblica mediante pozzetti di ispezione conformati secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli allacciamenti dei singoli edifici a dette fognature private dovranno avvenire con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per gli allacciamenti alle pubbliche fognature.

Ogni opera di allacciamento dovrà essere regolarmente autorizzata dal Comune, previo pagamento delle tariffe e canoni in vigore, nonché costituzione di un deposito cauzionale commisurato alla entità delle opere.

Lo svincolo della cauzione avverrà solo dopo l'accertamento della perfetta esecuzione dei lavori.

La minima distanza che il collettore di allacciamento deve tenere da cavi elettrici, ed altri manufatti, è quella prescritta dalle norme C.E.I. o da prescrizioni particolari della legislazione vigente o indicate dall'Ente gestore.

È vietato comunque sovrapporre o sottostare, con il collettore di allacciamento, ad altre condotte o manufatti già posti in opera sotto il suolo comunale salvo casi di attraversamento riconosciuti tecnicamente indispensabili dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel caso di più collettori privati, raggruppati in un unico allacciamento, il pozzetto di ispezione per i prelievi dovrà essere su ogni singola tubazione di allacciamento, anche se in proprietà privata.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo le leggi ed i regolamenti in vigore.

ART. 32

**Allacciamenti alla rete fognaria bianca o mista**

L'allacciamento alle fognature bianche o miste deve avvenire con fognoli di diametro non inferiore a cm. 20, salvo espressa deroga dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'immissione nella fognatura pubblica dovrà avvenire nella parte superiore della tubazione comunale, osservandosi le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 33

**Norme per l'esecuzione di fognature private**

Le canalizzazioni e le relative opere d'arte dovranno essere progettate ed eseguite a regola d'arte secondo i più validi criteri della tecnica sanitaria ed in particolare:

- 1) Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami dall'interno nelle previste condizioni d'esercizio.

Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità dei piani di scorrimento.

- 2) Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo meccanico e chimico-fisico provocate dalle acque reflue e/o superficiali in esse scorrenti.

Tale resistenza potrà essere assicurata tanto al materiale costituente la canalizzazione che da idonei rivestimenti.

Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive sia esterne che interne.

Il regime della velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che le abrasioni delle superfici interne.

I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di settizzazione.

- 3) Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione di livello ed in corrispondenza di ogni opera d'arte in particolare.

Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità di livello della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono essere di dimensioni e di disposizioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo.

In particolare i chiusini di copertura dovranno essere facilmente movibili e atti a sopportare carichi radenti e pesanti.

- 4) Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali e/o di esalazioni moleste.

Esse devono essere disposte a distanza tale da consentire una rapida immissione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

ART. 34

**Reti fognarie interne ai fabbricati**

La canalizzazione interna di uno stabile deve essere esente da inconvenienti determinati da soprappressioni.

Le condutture all'interno dei fabbricati dovranno essere costituite da tubi di materiale resistente alle sollecitazioni di tipo meccanico e chimico-fisico; esse debbono, in particolare, essere levigate e atte ad assicurare nei vari segmenti e nelle giunzioni una perfetta tenuta stagna.

In particolare le giunzioni, oltre alla tenuta, debbono garantire un elevato grado di elasticità e flessibilità allo scopo di assorbire eventuali assestamenti nel fabbricato e di facilitare, ove occorra, eventuali sostituzioni.

( I collettori orizzontali possono essere posizionati all'esterno dei muri perimetrali, purché convenientemente interrati e isolati dai muri stessi in modo da essere facilmente ispezionabili. )

*il testo come  
par. 55 della  
bozza Regionale*

Nei locali non abitati e non frequentati abitualmente dal pubblico, le condutture possono essere esterne ai muri purché sostenute da tiranti a soffietto o con mensole a parete; i sostegni dovranno essere posti in corrispondenza di ogni giunto oltre che, ove la lunghezza degli elementi lo richieda, di tratti intermedi.

Tutti i tubi di caduta per acque luride devono essere verticalmente prolungati sopra il tetto come tubi di ventilazione.

I tubi di ventilazione devono di regola avere lo stesso diametro dei tubi di caduta, devono sboccare sopra l'altezza di gronda degli abbaini dei locali abitati, non possono essere introdotti in camini, pozzi di aereazione, tubi di scaldabagno, condotti di ventilazione in genere.

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può in ogni tempo prescrivere al proprietario dell'immobile destinato ad abitazione o domicilio e al titolare dello scarico negli altri casi, la rimozione della tubatura per acque nere o miste esterne ai muri perimetrali degli edifici, qualora sussistano ragioni di tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Analogo provvedimento può essere emanato dal Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, per ragioni inerenti al corretto e regolare funzionamento della rete fognaria interna o della pubblica fognatura cui la rete è allacciata.

Ai provvedimenti di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni degli artt. 21 e 24 del presente regolamento.

---

ART. 35

**Vigenza del Regolamento**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Autorità Tutoria e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'Albo Comunale ai sensi dell'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.